

  
**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Ernesto PIZZICHETTA)**

*Testo Unico in materia di Società Partecipate  
(Decreto Legislativo n. 175/2016 succ. modificato dal D.Lgs. n.100/2017)*

**RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL  
PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DEL GRUPPO CITTÀ DI TORINO**

**A.1. ANAGRAFICA DELL'ENTE REDIGENTE**

<b>Denominazione</b>	Città di Torino
<b>Rappresentante legale</b>	Sindaca Chiara Appendino
<b>Dati di contatto</b>	
Indirizzo	Piazza Palazzo di Città 1 10122 Torino
Recapiti telefonici	011011999 Centralino / 01101122104 Segreteria Area Partecipazioni
Posta elettronica certificata	ProtocolloGenerale@cert.comune.torino.it

Alla data del **23 settembre 2016** la Città di Torino risultava titolare di n. **21 Partecipazioni societarie dirette**, di cui:

- n. 3 in liquidazione (Icarus S.p.a. e Virtual Reality & Multi Media Park S.p.a. e Pracatinat S.c.p.a.)
- n. 1 dichiarata fallita (Azienda Trasporti e Mobilità S.p.a.)

Con riferimento alla società "Pracatinat S.c.p.a. in liquidazione" si precisa che per la stessa è stata depositata istanza di fallimento in data 15 maggio 2017.

Risultano escluse dal Piano di Revisione Straordinaria:

- la Società "Smat S.p.a." in quanto la stessa ha emesso strumenti finanziari su mercati regolamentati nel mese di giugno 2016 ed è pertanto esclusa dall'applicazione delle disposizioni del T.U.S.P. ai sensi dell'art. 26 c. 5 del decreto stesso;
- la Società "Iren S.p.a." ai sensi dell'art. 1 c.5 e art.2, lett. p) T.U.S.P. essendo società quotata;
- la Società "Amiat S.p.a." ai sensi dell'art. 1 c.5 e art.2, co. 1, lett. p) T.U.S.P..

Alla data del 15 marzo 2017, risulta ancora iscritta nel Registro delle Imprese di Torino la Società "CSEA – Consorzio per lo sviluppo dell'elettronica e dell'Automazione Società Consortile mista per azioni in liquidazione" sottoposta a procedura di fallimento dal 13 aprile 2012 (Numero Provvedimento 151/2012), della quale il Comune di Torino risulta titolare del 20% del c.s. pari a Euro 104.000,00.

A titolo di ricognizione e, comunque, al solo fine della comunicazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni pubbliche al MEF – Dipartimento del Tesoro, secondo le indicazioni contenute nel Format predisposto per l'applicativo *Partecipazioni* del 27 giugno 2017, sono riportati nel Piano di Revisione e precisamente nella parte dedicata alle "Società quotate escluse dall'applicazione delle disposizioni del T.U.S.P. ai sensi dell'art. 1 c.5 e art.2, lett. p) del decreto stesso" le

informazioni relative anche alle società "Smat S.p.a.", Iren S.p.a." e "Amiat S.p.a." (dati anagrafici, settore di attività tipologia e quote di partecipazione).

## **A.2. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 13 c.1 T.U.E.L.**

*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*

### **Art. 14 comma 27 D.L.78/2010**

*27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
  - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
  - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
  - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
  - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
  - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.*
- l-bis) i servizi in materia statistica.*

### **Statuto Città di Torino Articolo 3 - Criteri dell'azione del Comune**

*1. Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti criteri:*

- a) la programmazione delle proprie politiche ed il concorso alla programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è inserito;*
- b) la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione, l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento, la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;*
- c) la tutela del pluralismo nella vita dei propri organi politico-amministrativi anche garantendo alle minoranze consiliari il diritto alla partecipazione alle funzioni di indirizzo e di controllo proprie del Consiglio Comunale;*
- d) la creazione di adeguati strumenti volti a garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;*
- e) la cooperazione con enti pubblici e, riservando al Comune adeguati strumenti di indirizzo e controllo, con soggetti privati nell'esercizio di funzioni e servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali;*
- f) la collaborazione e l'integrazione con i Comuni dell'Area Metropolitana torinese;*

- g) *il decentramento dell'amministrazione e della propria organizzazione, considerandone strumento privilegiato di attuazione le Circostrizioni;*
- h) *il rispetto, in ambito locale, dei principi generali dell'ordinamento tributario posti a garanzia dei diritti del contribuente, assicurando, in particolare, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie ed adeguata informazione in merito alle stesse, secondo quanto stabilito da apposito regolamento;*
- i) *la cooperazione internazionale, le relazioni e gli scambi nazionali ed internazionali con gli altri enti locali.*

## B. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il perimetro oggettivo della ricognizione straordinaria comprende esclusivamente le società e non anche le fondazioni, le associazioni, i consorzi partecipati dall'Amministrazione in conformità a quanto indicato nelle linee guida della "Comunicazione dell'esito della revisione straordinaria attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro" del 6 luglio 2017 (Webinair ForumPA), e precisamente:

### B. 1 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 23/9/16	ATTI DI RIFERIMENTO
SDir_1	Ipla S.p.a.	1,16%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_2	TRM S.p.a.	18,36%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_3	FCT Holding S.p.a.	100%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_4	Finpiemonte S.p.a.	0,101%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_5	AFC Torino S.p.a.	100%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_6	Farmacie Comunali Torino S.p.a.	20%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_7	Soris S.p.a.	90%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_8	Environment Park S.p.a.	24,53%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_9	I3P S.c.p.a.	16,66%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_10	2I3T S.c.a.r.l.	25%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_11	C.A.A.T. S.c.p.a.	92,96%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_12	CCT S.r.l.	100%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_13	CEIP S.c.p.a.	3,09%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_14	CSP S.c.a.r.l.	6,10%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_15	Infratrasporti.to S.r.l.	100%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_16	5T S.r.l.	30%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064

SDir_17	Smat S.p.a.	59,70%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064
SDir_18	Virtual Reality & Multi Media Park S.p.a. in liquidazione	76,52%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064 C.C. 2013 05016/064
SDir_19	Icarus S.c.p.a. in liquidazione	16,57%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064 C.C. 2015 07042/064
SDir_20	ATM S.p.a. (Fallimento)	4,52%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064 C.C. 2014 06308/064
SDir_21	Pracatinat S.p.a. (Fallimento)	17,11%	C.C. 2015 01334/064 C.C. 2016 01268/064 G.C. 2016 05628/064 G.C. 2017 00641/064

## B. 2 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	SOCIETÀ INTERMEDIA VEDI B.1		QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 23/9/16	ATTI DI RIFERIMENTO
		COD. ID.	DENOMINAZIONE		
SInd_1	Banca Popolare Etica S.c.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	0,0942%	C.C. 2010 07320/064
SInd_2	Finanziaria Centrale del Latte S.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	20%	C.C. 2010 07320/064
SInd_3	Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	0,465%	C.C. 2010 07320/064
SInd_4	Fsu S.r.l.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	50%	C.C. 2010 07320/064
SInd_5	Agenzia di Pollenzo S.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	3,904%	C.C. 2010 07320/064
SInd_6	TNE S.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	48,86%	C.C. 2005 08075/064
SInd_7	GTT S.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	100%	C.C. 2010 07320/064
SInd_8	Sagat S.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	10%	C.C. 2010 07320/064
SInd_9	Smat S.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	5,036%	C.C. 2010 07320/064
SInd_10	Amiat S.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	20%	C.C. 2010 07320/064
SInd_11	IREN S.p.a.	SInd_4	FSU S.r.l.	33,30% (sul capitale sottoscritto e versato)	-
SInd_12	Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a.	SDir_3	FCT Holding S.p.a.	6,08%	C.C. 2010 07320/064
SInd_13	Car City Club S.r.l.	SInd_7	GTT S.p.a.	67%	-
SInd_14	CA.nova S.p.a. *	SInd_7	GTT S.p.a.	59,34%	-

SInd_15	Meccanica Moretta S.r.l. in liquidazione	SInd_7	GTT S.p.a	100%	-
SInd_16	Torino Parcheggio S.r.l. in liquidazione	SInd_7	GTT S.p.a	100%	-
SInd_17	Millerivoli S.r.l. in liquidazione	SInd_7	GTT S.p.a	40%	-
SInd_18	Extra.to S.c.a.r.l.*	SInd_7	GTT S.p.a	38,5%	-
SInd_19	Bus Company S.r.l.*	SInd_7	GTT S.p.a.	30%	-
SInd_20	Nos Nord Ovest Servizi S.p.a.*	SInd_7	GTT S.p.a.	15%	-
SInd_21	Tpl Linea S.r.l.*	SInd_7	GTT S.p.a.	12,24%	-
SInd_22	Scat – Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l.*	SInd_7	GTT S.p.a.	5,84%	-
SInd_23	APAM Esercizio S.p.a.*	SInd_7	GTT S.p.a.	0,49%	-
SInd_24	ATC Esercizio S.p.a.*	SInd_7	GTT S.p.a.	0,10%	-

#### CONSIDERAZIONI DI SINTESI

In esecuzione del presente Piano di Revisione Straordinaria, saranno sottoposte a dismissione le micro-partecipazioni detenute nelle seguenti società:  
Ipla S.p.a. (1,16%), Finpiemonte S.p.a. (0,101%), Banca Popolare Etica S.c.p.a. (0,0942%), Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. (0,465%), Ceip S.c.p.a. (3,09%)

\*Per le società detenute da GTT S.p.a.: si tratta di società partecipate dalla società "GTT S.p.A." a sua volta controllata indirettamente, in modo totalitario (non *in house*), dalla Città di Torino. Poiché in merito a GTT si è operata la valutazione di non dismettere la partecipazione, si ritiene che l'esito della revisione condotta debba conformarsi a quello indicato in relazione a "GTT S.p.A."

#### C. ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Per la ricostruzione di dettaglio delle partecipazioni detenute si rimanda alle schede singole del Piano di Revisione Straordinaria (allegato 1)

#### D. AGGIORNAMENTO DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE DALL'AMMINISTRAZIONE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI COSTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

**D.1 GOVERNANCE SOCIETARIA**

La Città di Torino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 611 e ss. della Legge n. 190/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2015 (mecc. n. 2015 01334/064), ha adottato il Piano Operativo di Razionalizzazione (POR 2015).

Tale Piano, così come previsto dalla citata normativa, in un'ottica di "contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni" (art. 1, c. 611, lett. e), L. n. 190/2014) aveva fissato alcune linee di indirizzo con riguardo alle spese per il funzionamento degli organi di governance.

La normativa attualmente in vigore in tema di remunerazione dei componenti degli organi societari risulta essere la seguente:

in ambito nazionale

<b>NORMA</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>DETTATO NORMATIVO</b>
<b>ARTICOLO 6, COMMA 6, DECRETO LEGGE N. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)</b>	Componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 196/2009, nonché delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle predette amministrazioni pubbliche	Il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile è ridotto del 10% <i>(Art. 2389, I comma, codice civile: "I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea")</i>  La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del D. L. n. 78/2010 (ovvero 31 maggio 2010) e non si applica alle società quotate e alle loro controllate.
<b>ARTICOLO 1, COMMA 554, LEGGE N. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)</b>	Componenti degli organi di amministrazione di: aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei 3 esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo	A decorrere dall'esercizio 2015, riduzione del 30% del compenso <i>Inoltre</i> Il conseguimento di un risultato economico negativo per 2 anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori <i>e</i> Quanto previsto dalla disposizione non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante
<b>ARTICOLO 1, COMMA 555, LEGGE N. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)</b>	I soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali	A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti, sono posti in liquidazione entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio <i>Inoltre</i>

		In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci
<b>ARTICOLO 4, COMMA 4, DECRETO LEGGE N. 95/2012</b>  <i>Tale disposizione resterà in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016.</i>	<b>Componenti degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico</b> <i>(lettura combinata dell'art. 11, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 175/2016)</i>	A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013
<b>ARTICOLO 11, COMMA 9, LETT. C), DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016</b>	<b>Componenti degli organi sociali delle società a controllo pubblico</b>	Divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato
<b>ARTICOLO 11, COMMA 12, DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016</b>	<b>Società a controllo pubblico</b>	Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori
<b>ARTICOLO 11, COMMA 16, DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016</b>	<b>Organi societari delle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico</b>	L'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione superiore al 10% del capitale propone l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui al comma 6 dell'articolo 11 in questione

nonché nell'ambito della vigente legislazione regionale

<b>NORMA</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>DETTATO NORMATIVO</b>
<b>ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010, N. 2</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. società di capitali controllate, anche in via indiretta, dalla Regione ai sensi dell'art. 2359 del c.c.</li> <li>2. società di capitali controllate o partecipate congiuntamente dalla Regione e dagli enti locali, allorché la misura della partecipazione regionale risulti pari o prevalente rispetto a quella detenuta dagli enti locali nel loro complesso, nonché alle società controllate da Finpiemonte S.p.A. e da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.</li> </ol>	<p>1. L'importo complessivo da destinare, ai sensi dell'art. 2389, c. 3 del c.c., alla remunerazione dell'organo gestionale deve risultare coerente con il rispetto dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi non può, in nessun caso, superare il 50%, elevabile al 70% per le società di particolare complessità, della indennità di carica spettante al Presidente della Giunta regionale;</li> <li>b) la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di</li> </ol>

		<p>amministrazione, anche se investiti di particolare cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non possono, in ogni caso, superare l'importo unitario di 300,00 Euro. Tale importo è soggetto ad aggiornamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.</p> <p>2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge Regionale gli statuti delle società devono conformarsi a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, prefigurando l'obbligo e l'esclusiva competenza dell'assemblea ad individuare il tetto retributivo in una misura con esso compatibile.</p> <p>3. La Giunta regionale provvede ad individuare, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche ed organizzative dell'impresa, un indice variabile di complessità gestionale, da attribuire a ciascuna società ed a cui rapportare la concreta determinazione dell'ammontare del relativo monte retributivo e del gettone di presenza.</p>
<p><b>ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010, N. 2</b></p>	<p>1. società di capitali controllate, anche in via indiretta, dalla Regione ai sensi dell'art. 2359 del c.c.</p> <p>2. società di capitali controllate o partecipate congiuntamente dalla Regione e dagli enti locali, allorquando la misura della partecipazione regionale risulti pari o prevalente rispetto a quella detenuta dagli enti locali nel loro complesso, nonché alle società controllate da Finpiemonte S.p.A. e da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.</p>	<p>Una quota non inferiore al 30% del compenso stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del c.c., per la remunerazione degli amministratori esecutivi, deve configurarsi quale indennità legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società dimostrata attraverso il miglioramento dell'indice del valore economico aggiunto (Economic Value Added - EVA) ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici previamente indicati dal consiglio stesso con il consenso degli azionisti.</p> <p>2. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori esecutivi non possono superare il 10% del trattamento retributivo lordo annuo determinato ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.</p>

		<p>3. La prestazione degli amministratori deve essere, in via ordinaria, valutata nel medio termine con riferimento ai risultati conseguiti nel triennio di normale durata in carica.</p> <p>4. Non sono ammessi contratti di incentivo che contemplino remunerazioni in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni né contratti di amministrazione che prevedano retribuzioni differite al momento di cessazione dall'incarico ovvero in caso di recesso anticipato.</p>
<p><b>ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2012, N. 5</b></p>	<p><b>Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale diretta e indiretta</b></p>	<p>1. I compensi dei presidenti e/o amministratori delegati vengono ridotti ad un importo massimo annuo, ivi compresi eventuali benefit, di euro 60.000,00; di euro 20.000,00 per ciascun componente degli organi di amministrazione; di euro 15.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.</p> <p>2. È in ogni caso fatto divieto alle società di cui al comma 1 di adottare provvedimenti di incremento dei compensi dei presidenti e/o amministratori delegati, di ciascun componente degli organi di amministrazione a qualsiasi titolo e di ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo ancorché originariamente determinati entro il predetto limite rispettivamente di euro 60.000,00, euro 20.000,00 e di euro 15.000,00.</p>

In particolare, il 23 settembre 2016 entrava in vigore il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), il quale prevedeva e prevede tuttora (anche con l'entrata in vigore del Decreto correttivo) che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Pubbliche siano oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, tra le quali, alla lettera f) del comma 2, la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Tale disposizione, come visto, si inserisce nel più ampio contesto di una serie di interventi legislativi diretti a contenere la spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione a società ed in particolare volti a limitare il costo degli organi sociali.

Nello specifico il vigente Testo Unico all'art. 11, comma 6, stabilisce quanto segue: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000*

*annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.”.*

**Nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale, l'art. 11, comma 7, del Testo Unico prevede altresì che resti in vigore la disposizione di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. n. 95/2012. Il secondo periodo della predetta disposizione normativa riguarda proprio il limite finanziario in base al quale, dal 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In seguito all'emanazione del decreto ministeriale, tale norma sarà definitivamente abrogata.**

Pertanto, vista la normativa vigente nazionale e regionale, nelle more dell'emanando decreto ministeriale di cui all'art.11 c.6 T.U.S.P., si ritiene di dover aggiornare e sostituire la linea di indirizzo generale in materia di contenimento dei costi di governance - basata sul “patrimonio netto” delle società (maggiore o minore di 50 milioni di Euro) - individuata nel POR 2015 approvato con deliberazione del C.C. 2015 01334/064.

Pertanto, tenendo conto dei rilievi della Corte dei Conti (relativamente al rendiconto Anno 2014 e 2015), pare al momento possibile approvare, conformemente **alla legislazione regionale, la seguente linea di indirizzo:**

*Per le società controllate dalla Città di Torino [ai sensi dell'art. 2359 c.c.] vincolare nei limiti di legge “una quota non inferiore al 30%” del compenso spettante al Consiglio di amministrazione al raggiungimento degli obiettivi e al conseguimento dei risultati positivi della gestione, ciò anche per gli amministratori investiti di particolari cariche.*

*Per le società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, ove la Città di Torino partecipa con una quota superiore al 10% del capitale sociale (art.11 c.16 T.U.S.P.), la Civica Amministrazione potrà proporre l'introduzione dello stesso criterio premiale.*

*Fermo restando che, in entrambi i casi sopra indicati, l'applicazione di detto criterio premiale dovrà essere rivisto, se non conforme con l'emanando decreto ministeriale nei successivi aggiornamenti del Piano.*

Per quanto riguarda i costi degli organi di controllo delle società partecipate dalla Città di Torino, si confermano gli indirizzi approvati nel P.O.R. 2015 ovvero:

- ❖ **NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA, SI PROPONE LA NOMINA DI REVISORI UNICI;**
- ❖ **NEGLI ALTRI CASI:**

- Per le società che hanno un Patrimonio Netto > 50 milioni di Euro (CON ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ OVE LA CITTÀ NON NOMINA ALCUN COMPONENTE), si propone di valutare l'applicazione dei seguenti indirizzi

per il Presidente il compenso massimo di Euro 30.000,00, per ciascun sindaco effettivo da un compenso minimo di Euro 12.000,00 ad un compenso massimo di Euro 20.000,00.

- Per le società che detengono un Patrimonio Netto < 50 milioni di Euro (CON ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ OVE LA CITTÀ NON NOMINA ALCUN COMPONENTE), si propone di valutare l'applicazione dei seguenti indirizzi

per il Presidente il compenso massimo di Euro 18.000,00, per ciascun sindaco effettivo da un compenso minimo di Euro 6.000,00 ad un compenso massimo di Euro 12.000,00.

Nei casi ove sussistano contemporaneamente sia l'organo di controllo (collegio sindacale) sia il soggetto incaricato dell'attività di revisione legale (società di revisione), in futuro nella sede dell'assemblea che sarà convocata per deliberare in ordine alla nuova nomina dell'organo di controllo ed alla determinazione del relativo compenso, si propone di valutare una riduzione della remunerazione in conformità ai principi di contenimento dei costi e della razionalizzazione di cui alla Legge n.190/2014 tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dall'organo di controllo.

## D.2 ADESIONI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA CITTÀ DI TORINO

Nel corso del 2015 e 2016, le infra indicate società hanno aderito alla Centrale di Committenza della Città di Torino realizzando i seguenti risultati:

SOCIETÀ PARTECIPATA	N. GARA	OGGETTO	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO AGGIUDICATO
AFC TORINO S.p.A.	024/2015 CE	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E RUOLO DI CENTRALE DI COMMITTENZA	€ 20.000,00	€ 15.742,51
FONDAZIONE TORINO MUSEB	024/2015 CE	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E RUOLO DI CENTRALE DI COMMITTENZA	€ 10.000,00	€ 7.871,255
SORIS - SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A.	030/2015 CE	SERVIZIO DI PARZIALE SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE EX R.D. 839/1910 E D.P.R. 602/1973.	€ 920.900,00	€ 443.836,00
Infraporti.TO S.r.l.	114/2015 CE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER UFFICI - ISTITUTO SOCIO ASSISTENZIALE E IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTÀ DI TORINO E COME CENTRALE DI COMMITTENZA PER SEDI DI INFRASTRUTTURE TO - AFC TORINO E ITER.	€ 20.160,00	€ 17.153,28
AFC TORINO S.p.A.	114/2015 CE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER UFFICI - ISTITUTO SOCIO ASSISTENZIALE E IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTÀ DI TORINO E COME CENTRALE DI COMMITTENZA PER SEDI DI INFRASTRUTTURE TO - AFC TORINO E ITER.	€ 245.700,00	€ 223.095,60
AFC TORINO S.p.A.	118/2015 CE	SERVIZIO DI CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE	€ 2.385.000,00	€ 2.294.050,00
AFC TORINO S.p.A.	018/2016 CE	SERVIZI DI TRASPORTO E POSA IN OPERA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SERVIZI DI TRASLOCO E ATTIVITÀ CONNESSE, TRASPORTI E TRASLOCHI DI CARATTERE ECCEZIONALE, RITIRO E SMALTIMENTO BENI MOBILI FUORI USO, SERVIZI DI SGOMBERO DI EDIFICI PUBBLICI E/O ALLOGGI PRIVATI, RIMOZIONE DEHORS ABUSIVI	€ 3.000,00	€ 1.986,80
SORIS - SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A.	018/2016 CE	SERVIZI DI TRASPORTO E POSA IN OPERA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SERVIZI DI TRASLOCO E ATTIVITÀ CONNESSE, TRASPORTI E TRASLOCHI DI CARATTERE ECCEZIONALE, RITIRO E SMALTIMENTO BENI MOBILI FUORI USO, SERVIZI DI SGOMBERO DI EDIFICI PUBBLICI E/O ALLOGGI PRIVATI, RIMOZIONE DEHORS ABUSIVI	€ 9.000,00	€ 5.959,80
AFC TORINO S.p.A.	058/2016 CE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DELLE AREE VERDI (E IN QUALITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER AFC TORINO S.P.A.)	€ 113.000,00	€ 86.642,00

### D.3 AGGIORNAMENTO DISMISSIONI ANNO 2016.

In esecuzione del Piano di Razionalizzazione 2015 e del suo aggiornamento, nel corso dell'anno 2016 si sono realizzate le seguenti dismissioni azionarie.

La "Società Riscossioni S.p.A." (siglabile "SORIS S.p.A.") è stata costituita con atto a rogito del Notaio Mario Mazzola di Torino in data 19 novembre 2004 repertorio n. 113323, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/064) ed ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Detta Società ha ad oggetto "la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate dei Soci, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta".

Dalla sua costituzione sino ad agosto 2016, la Società ha operato esclusivamente con il proprio azionista unico "Comune di Torino".

Nei primi mesi dell'anno 2016, la Regione Piemonte ha manifestato l'interesse ad entrare nella compagine societaria di "Sorìs S.p.A." al fine di poter procedere, in un primo tempo, all'affidamento delle attività di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate, anche non tributarie, e degli eventuali servizi di supporto alla gestione della tassa automobilistica e di eventuali altri tributi di competenza.

L'ingresso della Regione, pur non comportando modifiche sostanziali all'assetto societario, avrebbe consentito di incrementare le attività della Società, trasformandola da ente di riscossione cittadina ad ente con rilevanza sul territorio regionale.

Pertanto, in tale ottica, con deliberazione del 26 gennaio 2016 (mecc. 2016 00246/064) la Giunta Comunale ha dato mandato alla Società "Sorìs S.p.A." di avviare le procedure necessarie alla selezione di un advisor per la stima della società stessa, al fine di valutare un'eventuale cessione parziale a favore della Regione Piemonte.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 (mecc. n. 2016 00989/064), la Città di Torino ha approvato:

- la cessione parziale a Regione Piemonte di una quota pari al 10% del capitale sociale di Sorìs S.p.A., per un importo pari ad Euro 600.000,00, sulla base delle risultanze della perizia di stima commissionata dalla Società stessa;
- le modificazioni allo Statuto di Sorìs S.p.A. che si sono rese necessarie per effetto dell'ingresso del nuovo Socio Pubblico Regione Piemonte, relativamente alla "governance" (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione, nonché composizione del Collegio Sindacale), nonché relativamente al rafforzamento del controllo analogo sulla Società, oltre agli ulteriori adeguamenti puramente formali;
- i Patti parasociali, al fine di concordare la nuova "governance" della Società (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione, nonché composizione del Collegio Sindacale) e disciplinare il controllo analogo dei Soci sulla Società, in coordinamento con le disposizioni statutarie.

Successivamente in data 2 agosto 2016, presso lo studio del Notaio Giulio Biino, è stato sottoscritto l'atto di cessione delle azioni "SORIS S.p.A." dal Comune di Torino alla Regione Piemonte, alle condizioni sopra riportate e in data 3 agosto 2016 (i) si è tenuta l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Sorìs S.p.A. che ha modificato lo Statuto della Società e (ii) sono stati sottoscritti i Patti parasociali.

\*\*

La Società **“Autostrada Torino-Savona S.p.A.”** (siglabile **“ATS S.p.A.”**), avente per oggetto **“la progettazione, la costruzione e l’esercizio dell’autostrada fra Torino e Savona, ad essa assentita in concessione, e di eventuali prolungamenti e diramazioni nonché di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge; l’acquisizione di partecipazioni azionarie in società Concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale”**, è stata costituita con atto a rogito del Notaio Benvenuto Gamba di Torino in data 7 aprile 1993 repertorio n. 92960/20204.

Fino a settembre 2016, la Città di Torino ha partecipato, per il tramite di FCT Holding S.p.A., nella Società in oggetto con una quota pari allo 0,02%; in seguito tale quota è stata ceduta.

I principali avvenimenti che hanno interessato la Società in oggetto e che hanno portato a quanto appena detto sono stati i seguenti:

- con provvedimento del Consiglio Comunale del 25 maggio 2015 (mecc. n. 2015 01334/064), avente ad oggetto l’approvazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Torino, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e ss., della L. n. 190/2014, è stato confermato il mandato – già conferito con precedente deliberazione C.C. mecc. n. 2010 07320/064 - a FCT Holding S.r.l. (ora S.p.A.) ad avviare la procedura di cessione della partecipazione detenuta nella società **“Autostrada Torino-Savona S.p.A.”**;
- con provvedimento del Consiglio Comunale del 7 aprile 2016 (mecc. n. 2016 01268/064), avente ad oggetto l’approvazione, ai sensi dell’art. 1, c. 612, della L. n. 190/2014, della Relazione portante l’aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione della Città di Torino, autorizzato con provvedimento mecc. n. 2015 01334/064, la Città di Torino ha dato mandato a FCT Holding S.p.A. di avviare le procedure volte ad addivenire alla cessione della quota detenuta nella società **“ATS S.p.A.”** individuando, quale importo di cessione, il valore determinato dall’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione della Società), calcolato sulla base del patrimonio netto e delle eventuali prospettive reddituali (detta soluzione è stata ritenuta preferibile rispetto alla scelta di periziare la società in questione, in considerazione della quota partecipativa minima in capo a FCT nella stessa, nonché in considerazione di un costo maggiore della perizia rispetto al valore della quota o comunque superiore al differenziale tra il valore del patrimonio netto ed il valore risultante dalla perizia);
- con nota prot. n. 644 del 23 marzo 2016, la Città di Torino ha richiesto al Consiglio di Amministrazione di **“ATS S.p.A.”** di procedere, secondo la modalità sopra individuata, con la determinazione del valore di cessione della quota detenuta per il tramite di FCT, al fine di procedere alla cessione della quota stessa secondo la vigente normativa in materia;
- con nota prot. n. U/16/1359 del 18 aprile 2016, la società **“ATS S.p.A.”** ha comunicato che avrebbe provveduto ad inoltrare all’azionista **“Autostrada dei Fiori S.p.A.”** e alla società **“SIAS S.p.A.”** (esercitante attività di direzione e coordinamento su ATS) la predetta comunicazione della Città di Torino;
- con lettera prot. 2919/AD del 5 luglio 2016, la società **“Autostrada dei Fiori S.p.A.”** ha formulato una proposta di acquisto, per un valore pari ad Euro 47.500,00, inerente le n. 66.253 azioni detenute dalla Città di Torino per il tramite di FCT Holding S.p.A nella Società **“ATS S.p.A.”**;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016, la Città di Torino ha autorizzato FCT Holding S.p.A. ad alienare le azioni detenute nella Società **“Autostrada Torino-Savona S.p.A.”**, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 7 aprile 2016 (mecc. 2016 01268/064), mediante avviso di manifestazione di interesse così da verificare la disponibilità da parte di soggetti terzi all’acquisto delle azioni;

- con il citato provvedimento è stato altresì deliberato che:

nel caso in cui la predetta procedura di gara si fosse conclusa senza esito ovvero si fosse conclusa con offerte di prezzo inferiore a quella pervenuta da "Autostrada dei Fiori S.p.A", FCT Holding S.p.A. sarebbe stata autorizzata ad accettare la proposta di acquisto di "Autostrada dei Fiori S.p.A." e a cedere mediante girata le suddette 66.253 azioni ATS;

nel caso in cui fossero pervenute offerte in aumento rispetto a quella di "Autostrada dei Fiori S.p.A.", FCT Holding S.p.A. avrebbe predisposto una graduatoria delle offerte pervenute così da accettare l'offerta economica migliore.

Non essendo pervenuta alcuna offerta, **in data 13 settembre 2016** si è proceduto con la cessione alla società "Autostrada dei Fiori S.p.A." della partecipazione, pari al 0,02%, detenuta da FCT Holding S.p.A. nella "ATS S.p.A." per un valore di Euro 47.500,00.

